

# INQUADRAMENTO E FUNZIONE DEL DSGA NEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELLA SCUOLA PUBBLICA ITALIANA DOPO IL REGOLAMENTO UE 2016/679

di Bruno CANTARONE\*

**Sommario:** 1. Premessa. - 2. Il responsabile del trattamento nel Codice Privacy. - 3. Il responsabile del trattamento nel GDPR. - 4. Prime conclusioni. - 5. Il ruolo del DSGA oggi. - 6. Indicazioni operative.

## 1. Premessa

Nel processo di adeguamento al Regolamento UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) che anche le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado devono affrontare per assicurare, con riguardo al trattamento dei dati, la protezione delle persone fisiche cui le relative norme sono teleologicamente preordinate, molteplici

aspetti problematici comporta la verifica, nell'impianto delineato dalla nuova normativa sovranazionale uniforme, dell'esatto ruolo che oggi compete al Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

Nessuna difficoltà infatti presenta la individuazione, nel modello organizzativo tipico delle scuole pubbliche, sia del titolare del trattamento<sup>1</sup> che dei nuovi

\*Avvocato cassazionista, Privacy Officer, consulente e formatore privacy nonché Responsabile della Protezione dei Dati per numerose istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado.

<sup>1</sup> L'istituzione scolastica nel suo complesso, non la persona fisica del Dirigente che la amministra e rappresenta. Ciò in base ad una interpretazione che, prima

“incaricati”<sup>2</sup>, cioè i soggetti<sup>3</sup> da “autorizzare” (ed istruire) al trattamento sotto la diretta autorità del primo, ai sensi dell’art. 29.

Meno immediato risulta invece l’inquadramento della figura professionale del DSGA nell’organigramma privacy da adottare per dare concreta attuazione al GDPR.

Trattasi, come è noto, di funzionario che, presente in ogni istituzione scolastica, rientra nell’Area D del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) ed è chiamato a svolgere - in base al corrispondente profilo tratto dalla tabella A del C.c.n.l. relativo al comparto “Scuola” del 24/07/03 - “attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna”.

Tale attività lavorativa del DSGA, trascurando altri compiti e funzioni altrettanto importanti ma meno significative ai fini della valutazione in corso, si concretizza sostanzialmente:

- nel sovrintendere, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e nel curarne l’organizzazione, svolgendo funzioni di coor-

dinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale ATA posto alle sue dirette dipendenze;

- nell’organizzare autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, attribuendo al medesimo personale incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario;

- nello svolgere con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;

- nello svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi;

- nello svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale;

- nello svolgere incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Date simili importanti funzioni e compiti attribuitigli dalla contrattazione collettiva, la consolidata prassi applicativa delle istituzioni scolastiche pubbliche ha sempre riconosciuto al DSGA, nel previgente impianto del Codice in materia di protezione dei dati personali, ossia il D. Lgs. 196/2003, il ruolo di responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29<sup>4</sup>, sia nella sua origina-

fondata sulla lettera dell’art. 28 del D. Lgs. 196/2003, oggi abrogato (“Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.”), è stata ed è ancora pacifica anche in ambito comunitario.

<sup>2</sup> La previgente normativa nazionale riconosceva alla figura dell’incaricato del trattamento la dignità di una autonoma definizione (art. 4, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 196/2003); la corrispondente nozione è invece oggi ricavabile solo all’interno della definizione di “terzo” fornita dall’art. 4, comma 1, numero 10, del GDPR, dove viene espressa nei termini seguenti: “*persona autorizzata al trattamento dei dati sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile*”.

<sup>3</sup> Tutto il personale docente, gli assistenti amministrativi e tecnici, i collaboratori scolastici.

<sup>4</sup> Art. 29 – Responsabile del trattamento

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

ria formulazione, sia in quella successiva, scaturita a seguito della modifica apportata dall'art. 28 della L. 167/2017 ed alla conseguente introduzione del comma 4-bis<sup>5</sup>.

A sconvolgere lo scenario appena descritto sono però sopraggiunti in breve tempo due eventi: il primo è rappresentato dall'entrata in vigore del GDPR, con tutte le significative modifiche che ha introdotto nella materia; il secondo, conseguente al primo, è dato dalla promulgazione del D. Lgs. 101/2018 che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del medesimo Regolamento UE 2016/679 abrogando (insieme a molto altro del Codice Privacy) l'art. 29 citato.

È pertanto lecito a questo punto domandarsi se può ancora essere ritenuto valido quel tradizionale (quasi automatico) riconoscimento e se si può continuare ad attribuire al DSGA il ruolo di responsabile del trattamento, oggi ai sensi del vigente art. 28<sup>6</sup> che - stando

alla rubrica - dovrebbe costituire l'omologo del previgente art. 29.

La risposta, che a parere di chi scrive non può che essere negativa (con tutte le precisazioni che, nel prosieguo, via via emergeranno), scaturisce dal confronto tra le vecchie e le nuove norme di riferimento, costituite appunto dall'abrogato

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis.

<sup>5</sup> 4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante.

<sup>6</sup> Art. 28 - Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organiz-

art. 29 del Codice Privacy e dall'art. 28 del vigente Regolamento UE 2016/679, un confronto finalizzato a far emergere eventuali differenze ed ogni altro elemento utile a dare l'argomentato responso che i quesiti proposti meritano.

Un primo e sintomatico elemento è contenuto nello stesso quadro definitorio

zative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40

attuale<sup>7</sup> che messo a confronto con il precedente<sup>8</sup> segnala una sostanziale ed evidente differenza della quale, provocatoriamente, se ne anticipa la principale conseguenza prima ancora di articolare il relativo percorso argomentativo: è mutata la natura giuridica del responsabile del trattamento, che da procuratore del titolare che era, ne è oggi divenuto autentico mandatario.

o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

<sup>7</sup> Art. 4, comma 1, n. 8), GDPR: "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati per conto del titolare del trattamento.

<sup>8</sup> Art. 4, comma 1, lett. g), D. Lgs. 196/2003: "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

## 2. Il responsabile del trattamento nel Codice Privacy

Nell'adeguare l'ordinamento interno alla Direttiva 95/46/CE<sup>9</sup> il nostro legislatore aveva concepito un soggetto, il responsabile del trattamento appunto, che in Italia ha caratterizzato l'applicazione della normativa sulla privacy come anello fondamentale nella catena procedimentale del trattamento dei dati personali, cui competevano "una serie di rilevanti adempimenti sia all'interno che all'esterno, nei confronti degli interessati e del Garante"<sup>10</sup>.

Ne aveva previsto la facoltativa designazione ("il responsabile è designato dal titolare facoltativamente") attra-

verso un atto di "preposizione" che lo legittimava ed istruiva al trattamento dei dati personali.

In ordine alla qualificazione giuridica di simile "preposizione" - primo mattone nella edificazione di una teoria che, nel raffronto tra passato e presente, giunga ad individuare con certezza le caratteristiche proprie del "nuovo" responsabile del trattamento - pur rispettando la diversa opinione che autorevole dottrina ha espresso a suo tempo<sup>11</sup>, si ritiene più appropriato lo schema negoziale della "procura" (almeno quando si trattava di un "preposto" interno).

Prima dell'entrata in vigore del GDPR il responsabile del trattamento, una volta individuato dal titolare tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità fornivano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, veniva a questo fine "nominato" con un atto scritto (unilaterale ancorché recettizio<sup>12</sup>) che, di norma, nella prassi delle istituzioni scolastiche pubbliche assumeva la forma della determina dirigenziale ed assegnava al destinatario determinati compiti, impartendo le necessarie istruzioni.

I contorni dell'atto di incarico era-

<sup>9</sup> Relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.

<sup>10</sup> "A riprova di detta centralità si richiamano in particolare le norme in base alle quali l'interessato esercita i propri diritti con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile (art. 8, comma 1); nell'informativa devono essere indicati gli estremi identificativi del responsabile (art. 13, comma 1, lett. f); il Garante può chiedere al responsabile, oltre che al titolare, all'interessato o anche a terzi, di fornire informazioni e di esibire documenti (art. 157, comma 1) ed eseguire accertamenti presso il titolare o il responsabile dandone informazione a quest'ultimo ed ai quali possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile (art. 159, comma 3); in sede di riscontro all'interessato, che deve essere fornito da parte del titolare o del responsabile entro quindici giorni (art. 146, comma 2), i dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati (art. 10, comma 2); il responsabile esercita la propria autorità, come il titolare, nei confronti degli incaricati e impartisce loro istruzioni (art. 30, comma 1); collabora alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza (regola n. 19 del disciplinare tecnico, all. B); il Garante invita il titolare all'adesione spontanea, a seguito di ricorso, tramite il responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato (art. 149, comma 1); nel procedimento dinanzi al Garante il responsabile, oltre che il titolare e l'interessato, ha diritto di essere sentito e ha facoltà di presentare memorie o documenti (art. 149, comma 3)." (Carmen MUCIO, *Codice della privacy e pubblica amministrazione*, Milano, Ipsa, 2005, pagg. 113-114).

<sup>11</sup> "Il tipo contrattuale cui la nomina ci pare riconducibile è il contratto di mandato, disciplinato dagli articoli 1703 ("il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra") e seguenti del c.c." (Riccardo IMPERIALI, Rosario IMPERIALI, *Codice della privacy*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2005, pag. 243).

<sup>12</sup> "Perciò, la procura consiste in un negozio unilaterale recettizio (il carattere recettizio è affermato dalla giurisprudenza: Cass., sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22234), per la cui efficacia non occorre l'accettazione del procuratore (e neppure che gli venga consegnato l'originale della procura: Cass. 30 giugno 2014, n. 14808), essendo sufficiente che ne sia venuto a conoscenza." (Andrea TORRENTE, Piero SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, Giuffrè Editore, 2017, pag. 585).

no, dal punto di vista del diritto privato e come già accennato, al più sovrapponibili a quelli di una procura, “negozio unilaterale a carattere latamente autorizzatorio”<sup>13</sup> mercé il quale il titolare attribuiva al responsabile (più che, come tipicamente avviene, la spendita del nome<sup>14</sup> ed il potere di rappresentanza in sua sostituzione per il compimento di atti negoziali) la gestione vicaria di una attività (non negoziale) e di un interesse proprio<sup>15</sup>, ossia lo svolgimento del trattamento nel rispetto della legge, conferendogli (entro la cornice stabilita nello stesso atto di preposizione) il necessario potere di agire e delegandogli - quale persona di fiducia - le opportune iniziative e decisioni, nella consapevolezza che gli effetti degli atti compiuti dal responsabile avrebbero comunque inciso direttamente sullo stesso titolare (come nel caso, ad esempio, della eventuale irrogazione di sanzioni)<sup>16</sup>.

Per la individuazione del responsabile era inoltre scontato, non solo in Italia ma in ambito europeo<sup>17</sup> che il titolare

potesse guardare sia dentro che fuori la sua struttura organizzativa<sup>18</sup>.

### 3. Il responsabile del trattamento nel GDPR

Molti di questi elementi sono oggi mutati: ad esempio, la nomina del responsabile non è più rimessa alla discrezionalità del titolare ma obbligatoria ogni qualvolta un trattamento debba essere effettuato da altri per suo conto; per la formale “investitura” del medesimo responsabile non è più sufficiente la sua preposizione al trattamento ma è richiesta la stipula di un contratto; gli effetti degli atti compiuti dal responsabile non ricadono più solo sul titolare ma su entrambi, in via solidale.

Il dato letterale che subito balza agli occhi (oltre alla scomparsa di ogni riferimento alla facoltatività della nomina) è costituito dall’esplicito riferimento contenuto nell’art. 28 del GDPR alla natura contrattuale e pertanto bilaterale del rapporto tra titolare del trat-

<sup>13</sup> Francesco GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiana, 2001, pag. 1024.

<sup>14</sup> C.d. *contemplatio domini*.

<sup>15</sup> “La rappresentanza è caratterizzata dunque da un incarico attribuito dal rappresentato al rappresentante in vista della gestione, da parte di costui, degli interessi del rappresentato stesso.” (GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, pag. 1019).

<sup>16</sup> “Non potendosi ritenere il responsabile, in base a quanto previsto dalla normativa, tale nel senso letterale del termine” (MUCIO, *Codice della privacy e pubblica amministrazione*, pag. 113).

<sup>17</sup> Una indicazione diversa è contenuta dal *Data Protection Act*, del Regno Unito, che all’ultimo comma dell’art. 32, nel fornire la definizione stessa di responsabile del trattamento, esclude espressamente che possa essere un dipendente del titolare: “*In this Part, “processor” means any person who processes personal data on behalf of the controller (other than a person who is an employee of the controller).*” (<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/section/32> – accesso del 26/01/2019.)

<sup>18</sup> In linea con le indicazioni già fornite dal Garante italiano anche il WP29 (il “Gruppo dell’articolo 29 per la tutela dei dati”, in inglese “*Article 29 Working Party*” o, più brevemente, WP29), il gruppo di lavoro comune della autorità nazionali di vigilanza e protezione dei dati, si era espresso sul tema dell’inquadramento del responsabile come soggetto esterno o interno, segnalando che tutto dipende dalla decisione del titolare, dato che “Quest’ultimo può decidere o di trattare i dati all’interno della propria organizzazione o di delegare tutte o una parte delle attività di trattamento a un’organizzazione esterna” (Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati, *Parere 1/2010 sui concetti di “responsabile del trattamento” e di “incaricato del trattamento”*, adottato il 16 febbraio 2010, pag. 34; reperibile all’indirizzo internet <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/10704/wp169+-+Parere+1+2010+sui+concetti+di+responsabil+e+del+trattamento+e+incari>). Nota bene: le traduzioni dei pareri del WP29 precedenti al GDPR recano ancora i termini di “responsabile” e “incaricato” per indicare il “controller” ed il “processor”, termini che oggi sono a noi noti, rispettivamente, come “titolare” e “responsabile”.

tamento e il responsabile: al comma 3 viene appunto chiamato “contratto” lo strumento principale e tipico (ancorché non esclusivo) da utilizzare per definire i contenuti dei reciproci diritti ed obblighi e vincolare il secondo soggetto al primo.

E se è vero che, oltre al contratto, lo stesso art. 28 ammette che possa anche essere un “*altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri*”, l’uso (per entrambi gli strumenti) del verbo “stipulare” con riferimento ai contenuti concreti<sup>19</sup> conferma il carattere necessariamente bilaterale del negozio giuridico di cui trattasi<sup>20</sup> e legittima, per altro verso, l’idea che tale stipula serva a consacrare - nella obbligatoria forma scritta stabilita dal comma 9 - l’accordo raggiunto tra le parti, evidentemente al termine di una precedente e preliminare fase di negoziazione.

Nello stesso senso depongono poi ulteriori elementi, quali i numerosi riferimenti rinvenibili nel medesimo articolo del GDPR a “*clausole contrattuali tipo*” stabilite dalla Commissione<sup>21</sup>, clausole che, dato l’aggettivo che le accompagna e connota, non possono trovare ingresso se non in un contratto.

Ebbene, in ordine alla qualificazio-

ne giuridica del vincolo contrattuale in questione, è corretto fare riferimento al contratto di mandato ai sensi dell’art. 1703<sup>22</sup> del Codice Civile, sia per il fatto che il responsabile-mandatario effettua il trattamento dei dati personali “*per conto*” del titolare-mandante, sia per la possibilità concessa al primo di ricorrere ad altro responsabile se autorizzato dal mandante<sup>23</sup>.

Se le considerazioni sin qui svolte sono corrette, esse valgono a confermare quanto i primi commentatori hanno subito riconosciuto<sup>24</sup>, cioè che il soggetto di cui parla l’art. 28 è da individuarsi, all’occorrenza, all’esterno rispetto all’organizzazione del titolare, come ha peraltro ammesso apertamente anche il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) nella *storyline* del corso di formazione

<sup>22</sup> “Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra”.

<sup>23</sup> “Il contratto di mandato è di regola *intuitus personae*. Il mandatario, nell’esecuzione del mandato, può tuttavia sostituire altri a sé (con tempestiva comunicazione del nome del sostituto e poi dell’avvenuta esecuzione), quando sia stato autorizzato dal mandante nonché quando ciò si renda necessario per la natura dell’incarico. (GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, pag. 1019).

<sup>24</sup> “In particolare, molti degli obblighi introdotti dal GDPR, come ad esempio l’adozione di un registro dei trattamenti, la nomina di un rappresentante nel territorio europeo o la nomina di un responsabile per la protezione dei dati personali, sono certamente pensati per un soggetto esterno alla struttura del titolare. D’altro canto, molti degli obblighi previsti all’art. 28, par. 3, come ad esempio l’obbligo di assistere il titolare nell’adozione di misure tecniche e organizzative (art. 28, par. 3, lett. e)), l’obbligo di cancellare o restituire i dati al titolare al termine dello svolgimento della prestazione (art. 28, par. 3, lett. g)) piuttosto che l’obbligo a consentire al titolare lo svolgimento di ispezioni e controlli (art. 28, par. 3, lett. h)) appaiono specificazioni superflue se riferite ad un soggetto interno alla struttura del titolare.” (Giovanni M. RICCIO – Guido SCORZA – Ernesto BELISARIO (a cura di), *GDPR e normativa privacy – Commentario*, Milano, Wolters Kluwer, 2018, pag. 272).

<sup>19</sup> La materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

<sup>20</sup> Il primo significato del verbo “stipulare” è, per il *Vocabolario Treccani on line* (<http://www.treccani.it/vocabolario/stipulare>, accesso del 26/01/2019), quello di “Concludere un contratto; stendere nelle debite forme, in presenza delle parti, il documento che attesta la conclusione del contratto”.

<sup>21</sup> Utilizzabili quando titolare e responsabile del trattamento non hanno concluso un contratto individuale prevedendo, direttamente e completamente tutti i relativi contenuti.

online messo a disposizione di tutto il personale scolastico "come importante misura di accompagnamento al percorso di adeguamento"<sup>25</sup>, affermando in sintesi che "La nuova figura di responsabile del trattamento, infatti, si colloca necessariamente all'esterno dell'ambito organizzativo del titolare e da esso è ben distinto: non è possibile ritenere inquadrabile la vecchia figura di "responsabile interno" nella norma dell'art. 28 del GDPR"<sup>26</sup>.

Oltre a quelle già illustrate, suffragano tale prima conclusione utile al fine di argomentare la risposta negativa sopra anticipata con riguardo alla possibilità di individuare il DSGA - ai sensi, si badi, dell'art. 28 - quale responsabile del trattamento dei dati svolto all'interno delle istituzioni scolastiche, anche le seguenti ulteriori circostanze che affiorano dalla lettura della stessa norma in esame.

Al "nuovo" responsabile del trattamento viene assegnato un ruolo molto più ampio, attivo e proattivo che in passato: la "idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia" prima richiestagli dall'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, si è infatti estesa alle odierne "garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate" in modo tale che il

trattamento soddisfi i requisiti di legge.

È significativo il cambio di preposizione articolata che, insieme al resto, descrive una relazione del tutto nuova tra il responsabile del trattamento e la normativa di riferimento, una relazione che oggi lo impegna a strutturare autonomamente ed in concreto il trattamento in modo che, si potrebbe dire, rispetti il GDPR *by design e by default*, per usare in modo analogico i due nuovi concetti della "protezione dei dati fin dalla progettazione" e "per impostazione predefinita" che l'art. 25 riferisce al titolare (anch'egli chiamato, dal canto suo, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate).

Nel novero degli elementi che impediscono di designare il DSGA quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28, va incluso inoltre l'obbligo imposto a suo carico di cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la "prestazione dei servizi" relativi al trattamento (comma 3, lettera g), riferimenti che entrambi mal si attagliano alla posizione organica che il funzionario occupa nell'amministrazione pubblica titolare del trattamento ed ai compiti propri della mansione che egli disimpegna con continuità.

A chi volesse diversamente opinare si aprirebbero due strade, tra loro alternative: a) interpretare la locuzione "prestazione di servizi" in senso tanto atecnico e lato da considerarla riferibile a qualunque lavoratore subordinato (non si dice forse, nel linguaggio comune, che il dipendente "presta servizio" per quel datore di lavoro, presso quella azienda, in quello stabilimento, e così via?); b) sfruttare della fortuita coincidenza terminologica per sostenere che i "servizi" di cui parla l'art. 28 ben potrebbero essere quelli generali ed amministrativi affidati appunto al DSGA.

<sup>25</sup> Cfr.: Nota MIUR.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0000563.22-05-2018 reperibile all'indirizzo internet <http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Prot.+n.+563+del+22+maggio+2018/f2e74faf-9ca7-4e32-a44d-9534057d5330?version=1.0> (accesso del 26/01/2019).

<sup>26</sup> Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e la Pubblica Amministrazione: l'impatto della nuova /disciplina sul trattamento dei dati personali nell'agire amministrativo, Maggio 2018, pagg. 19-20, reperibile all'indirizzo internet <https://www.fermimn.edu.it/privacy/a.s.2017-18/GDPR-Miur.pdf> (accesso del 26/01/2019).

Entrambe le strade passano però attraverso evidenti forzature ermeneutiche.

Nel primo caso bisognerebbe infatti ritenere che il passaggio dal numero singolare del "servizio" (nei significati del parlato comune sopra citati), al numero plurale che il termine assume nella norma in commento, sia del tutto irrilevante e non valga invece a segnalare, già di per sé, che il soggetto che essa prende di mira non è un dipendente del titolare del trattamento, bensì un lavoratore autonomo, un fornitore esterno di servizi, appunto.

Nel secondo caso bisognerebbe accettare il fatto che il comma 3, lettera g) dell'art. 28 - laddove pervicacemente riferito al DSGA - troverebbe concreta applicazione non nel quotidiano della sua vita professionale bensì solo al verificarsi di pochi e ben determinati eventi lungo tutta la sua carriera quale dipendente pubblico, ovvero in caso di: trasferimento, con passaggio ad altra istituzione scolastica titolare del trattamento dei dati; congedo; pensionamento; dimissioni; licenziamento.

Reputando intollerabili simili forzature e non riuscendo neppure ad immaginare l'ordinario e completo disimpegno delle mansioni che (rigidamente) la contrattazione collettiva assegna al DSGA, senza il continuo accesso a tutti i dati personali (relativi al personale, ai fornitori, ad alunni o studenti e loro famiglie, eccetera) che è invece necessario trattare per garantire i servizi affidati alla sua direzione, è preferibile accogliere (anche per questa via) la più semplice e piana conclusione che le regole stabilite dall'art. 28 del GDPR non sono riferibili al DSGA.

A ben guardare non lo è neppure quella contenuta nel comma 5 dello stesso art. 28, che prevede la possibi-

lità che il responsabile del trattamento aderisca a "codici di condotta" o a "meccanismi di certificazione" (art. 40; art. 42), possibilità da ritenersi precluse ad un lavoratore dipendente, in specie, pubblico quale è il DSGA.

Parimenti incompatibile con lo status di lavoratore subordinato è poi la nuova ed assai ampia responsabilità del responsabile (passi il gioco di parole) tenuto, in ipotesi di danno causato da una violazione degli obblighi stabiliti dal GDPR, al risarcimento in solido con il titolare<sup>27</sup>, e divenuto destinatario di autonome sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 83.

Vi sono infine altri due argomenti che, dirimenti nell'ambito della dimostrazione in corso, confermano che il DSGA non può indossare i panni del responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Sono desumibili dall'art. 37, commi 1 e 4, e dalla eventualità ivi prevista che il responsabile del trattamento risulti - sempre a termini del GDPR - obbligato a designare il suo responsabile della protezione dei dati, nonché dall'art. 30, che gli impone di tenere il suo registro delle attività di trattamento.

Ebbene, in tali evenienze si verificherebbe - reputando il DSGA come responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 - la aberrante conseguenza costituita dalla contemporanea presenza, nell'ambito dell'unica istituzione scolastica titolare del trattamento, di due responsabili della protezione dei dati (uno nominato dal Dirigente scolastico ed uno nominato dal suo Direttore

<sup>27</sup> Art. 82, comma 1: "Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento".

dei servizi generali ed amministrativi) e di altrettanti registri delle attività di trattamento.

#### 4. Prime conclusioni

A questo punto, preso atto che molte ed importanti indicazioni contenute nell'art. 28 non hanno senso se calate all'interno del rapporto di lavoro del DSGA, è possibile trarre alcune decisive conclusioni: i) la posizione naturale del responsabile del trattamento è, per l'art. 28 del GDPR, da collocarsi all'esterno rispetto alla organizzazione del titolare<sup>28</sup>; ii) i tratti con i quali la

<sup>28</sup> *Contra*: Adalberto BIASIOTTI, *Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati*, Roma, EPC Editore, 2018, pag. 208. L'Autore esprime (con un errore facilmente riconoscibile: "il responsabile può essere un dipendente del responsabile") il concetto che il responsabile del trattamento possa essere un dipendente del titolare "oppure un soggetto terzo sotto contratto", ed anzi considera tale differenza non molto significativa. Lo stesso Autore omette tuttavia di rendere conto del fatto che vi sono nell'art. 28 elementi che, laddove calati all'interno di un rapporto di lavoro dipendente, sono inevitabilmente destinati a perdere ogni significato: si pensi ad esempio, oltre a quanto ho già segnalato di volta in volta, all'obbligo che il responsabile "metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato". Inoltre, nel caso in cui il responsabile sia un dipendente del titolare, il medesimo Autore ritiene "probabile che anche il rapporto economico, che lega il titolare al responsabile, debba essere rivisitato, in quanto è tutto da verificare il fatto che il responsabile possa assumere questo ruolo, pure essendo dipendente del responsabile (*rectius*: titolare), mantenendo una retribuzione invariata". Tale auspicato adeguamento retributivo è però, di fatto precluso in un sistema di relazioni industriali che affida alla contrattazione collettiva la (pre)determinazione dell'oggetto della retribuzione e la sua proporzionalità e sufficienza ai sensi dell'art. 36, Cost.. Se ne rende conto l'Autore che, sul punto, così conclude: "Sarà interessante vedere come i sindacati reagiranno, quando queste disposizioni entreranno in vigore, proponendo ad esempio dei profili professionali

stessa norma descrive il responsabile del trattamento corrispondono ad un soggetto terzo, del tutto autonomo ed indipendente rispetto al titolare; iii) l'unico vincolo giuridico che lega il primo al secondo è dato dal contratto stipulato ai sensi del medesimo art. 28<sup>29</sup>.

Detto in altri termini, l'odierno responsabile del trattamento non è l'omologo di quello che abbiamo conosciuto al tempo del Codice Privacy ed il suo rapporto con il titolare si configura piuttosto come rapporto tra fornitore (qualificato, specializzato e strutturato) mandatario di servizi esternalizzati<sup>30</sup> e cliente-mandante, che come rapporto tra dipendente e datore di lavoro (o superiore gerarchico); di conseguenza, confermando, ora in maniera argomentata, la risposta anticipata in premessa, la eventuale nomina del DSGA effettuata ai sensi dell'art. 28 del GDPR risulterebbe, se non del tutto illegittima, certamente forzata ed innaturale.

#### 5. Il ruolo del DSGA oggi

Non resta allora che da indagare sul ruolo che, nella gestione della privacy all'interno delle istituzioni scolastiche

e salariali affatto peculiari, a seconda delle categorie di operatività dell'azienda coinvolta".

<sup>29</sup> La categoria di soggetti che racchiude e compendia tutte le caratteristiche enunciate è costituita da quei fornitori di servizi web e software applicativi (spesso associati a taluni servizi aggiuntivi, come ad esempio l'aggiornamento, l'assistenza e la manutenzione), allocati su server proprietari o server-farm di fiducia dello stesso fornitore ed accessibili dalla rete internet, che custodiscono in *cloud storage* i dati inseriti dall'utente, effettuando il relativo backup.

<sup>30</sup> Si pensi ad esempio agli applicativi software di uso comune nelle Segreterie scolastiche, per la gestione dei documenti informatici, di fascicoli elettronici, per la dematerializzazione, per la conservazione *cloud*, ai programmi gestionali per la contabilità, per gli stipendi, eccetera.

pubbliche, è ancora possibile ritagliare al DSGA.

Escluso che il funzionario possa lecitamente assumere le vesti di *data controller* ossia di titolare del trattamento, arrivandone a determinare le stesse finalità ed i mezzi, potremmo pensare di collocarlo tra gli "addetti" al trattamento, per usare una certa terminologia<sup>31</sup>, o "autorizzati al trattamento" se vogliamo usare la nozione ricavabile dalla definizione di "terzo" fornita all'art. 4, comma 1, numero 10), ossia tra "le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare" (si tratta, in tutti i casi, del nuovo conio impresso ai vecchi "incaricati").

Siffatta soluzione<sup>32</sup> presenta però un doppio inconveniente, tanto grave da indurre a respingerla: da un lato, mortificherebbe oltremodo la professionalità e le competenze del DSGA, assimilandolo a soggetti che, nell'ordinario disimpegno delle loro mansioni, effettuano, a differenza sua, solo limitate (laddove non occasionali) operazioni di trattamento (si pensi, ad esempio, ai collaboratori scolastici); dall'altro lato, appiattirebbe l'organigramma privacy, impedendo al Dirigente scolastico di giovare di una figura chiave nell'applicazione della normativa che, sino a ieri, era considerata addirittura "il motore di operatività del sistema"<sup>33</sup>.

Un varco per conservare al DSGA un

ruolo consono al suo profilo professionale ed utile a far sì che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, esiste ed è costituito dalle misure tecniche e organizzative adeguate che il comma 1 dell'art. 24, GDPR, chiede al titolare di adottare per garantire la *compliance* del trattamento.

In vista del conseguimento dell'obiettivo primario della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, protezione che l'art. 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea qualifica come diritto fondamentale<sup>34</sup>, nulla può infatti vietare al titolare (nella fattispecie il Dirigente scolastico), nell'ambito delle misure organizzative che è chiamato ad apprestare allorché determina, in particolare, i "mezzi" del trattamento effettuato sotto la sua responsabilità, di ricostituire quel rango intermedio dell'organigramma privacy che nella esperienza italiana aveva dato buona prova di sé, nominando facoltativamente il suo responsabile "interno", determinandone il ruolo (non coincidente con quello delineato dall'art. 28) ed assegnandolo *ratione officii* al DSGA.

Una nomina ed assegnazione che risulterebbe conforme all'articolazione tipica della struttura organizzativa delle istituzioni scolastiche pubbliche, compatibile con il grado di professionalità, autonomia operativa e responsabilità diretta che la contrattazione collettiva riconosce al funzionario, nonché fondata sui seguenti argomenti esegetici.

Il primo è dato dal fatto che se è vero che la figura del responsabile in-

<sup>31</sup> BIASIOTTI, *Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati*, pag. 217 e ss.

<sup>32</sup> Già adottata da numerose istituzioni scolastiche anche sulla sorta delle prime indicazioni fornite da alcune riviste di settore ([www.tuttoscuola.it](http://www.tuttoscuola.it), risposta del 30/11/2018 al quesito "Privacy: chiarimenti sul ruolo del DSGA"; <https://www.orizzontescuola.it/scuola-e-nuova-privacy-tutto-il-personale-deve-essere-incaricato-al-trattamento-dei-dati-personali/>).

<sup>33</sup> IMPERIALI, *Codice della privacy*, pag. 241.

<sup>34</sup> Cfr.: Considerando (1) del Regolamento UE 2016/679.

terno non è contemplata dal GDPR, è altrettanto vero che manca sia un espresso divieto di configurarla in concreto, sia un obbligo per il titolare di raggiungere le finalità di cui all'art. 1<sup>35</sup> esclusivamente attraverso gli strumenti e con i modi che lo stesso Regolamento stabilisce.

D'altra parte, anche in virtù del principio di responsabilizzazione come viene generalmente tradotto il termine *accountability*<sup>36</sup>, non si chiede forse oggi al titolare di mutare atteggiamento nei confronti della protezione dei dati personali, lasciandosi alle spalle il rassicurante novero di adempimenti da rispettare (le misure minime di sicurezza racchiuse nell'allegato B del Codice privacy) per abbracciare, in un percorso di consapevolezza e crescita, un approccio metodologico manageriale basato sul rischio del trattamento, che vede al centro non più l'interessato ma appunto il titolare, impegnato a ricercare, caso per caso e nel concreto, le soluzioni più adeguate?

Il secondo argomento è basato su un dato letterale e fa leva sul concetto di "servizio o altro organismo" contenuto nella stessa definizione di responsabile fornita dall'art. 4, comma 1, numero 8): "la persona fisica o giuridica, l'autorità

pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento".

Si tratta di un concetto piuttosto nebuloso (rispetto agli altri due che la norma individua chiamandoli per nome, cioè la persona fisica o giuridica e l'autorità pubblica) che però facilmente si riveste di senso e significato se riferito ad una pubblica amministrazione per indicarne una struttura organizzativa interna, aprendo così alla possibilità in discussione, di un affidamento del ruolo di responsabile anche all'interno dell'ente titolare (sempre restando da definirne il carico di oneri e responsabilità).

Infine va menzionato, quale ulteriore appiglio per la nomina di un responsabile interno del trattamento, un argomento che perviene dalla nostra Autorità Garante e, in particolare, dalla sua "Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"<sup>37</sup> che - quanto ai soggetti - così si esprime: "Il regolamento definisce caratteristiche soggettive e responsabilità di titolare e responsabile del trattamento negli stessi termini di cui alla direttiva 95/46/CE e, quindi, al Codice italiano. Pur non prevedendo espressamente la figura dell'"incaricato" del trattamento (ex art. 30 Codice), il regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile" (si veda, in particolare, art. 4, n. 10, del regolamento)."<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione dei dati.

2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

<sup>36</sup> Il termine anglosassone, più propriamente, fa riferimento nel suo significato alla "rendicontazione".

<sup>37</sup> Reperibile all'indirizzo internet <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2016+679.pdf> (accesso del 26/01/2019).

<sup>38</sup> Il medesimo orientamento è stato di recente ribadito

Si tratta di un dato da non trascurare, stante l'autorevolezza della fonte dalla quale proviene, che depone nel senso sopra prospettato, ossia di una certa continuità tra vecchi e nuovi soggetti e quindi, per quel che qui rileva, per la odierna sopravvivenza del responsabile interno nei termini che lo caratterizzavano al tempo della previgente normativa nazionale, naturalmente rivisitati ed aggiornati alla luce dell'ultima legislazione europea.

Ad ulteriore conforto di quanto sostenuto si segnala che per alcuni Autori, la ricerca di indizi appena conclusa e l'intero dibattito sulla sopravvivenza o meno nel Regolamento UE 2016/679 dei responsabili del trattamento interni, costituisce addirittura *"una questione del tutto irrilevante ed inutile (il regolamento UE non prevede affatto il responsabile interno del trattamento); è rilevante, invece, nel singolo ente/imprenditore chiedersi se sia necessario individuare centri apicali interni e ciò per essere sicuri che la privacy sia rispettata in ogni anfratto e in ogni singola stanza. Se la risposta è affermativa si manterranno/creeranno questi centri di responsabilità e gli si darà il nome che più aggrada."*<sup>39</sup>.

Proprio ciò che sta già avvenendo: nella prassi successiva al GDPR si registrano varie denominazioni dell'odier-

no ruolo privacy assegnato al DSGA, che vanno dal tradizionale "responsabile del trattamento dei dati personali", alle sue varianti di "responsabile interno del trattamento" e di "referente interno in materia di protezione dei dati personali", dall'originale "autorizzato di primo livello" al più generico "autorizzato coordinatore".

Una nomenclatura destinata forse a scomparire alla luce dell'art. 2-*quaterdecies*<sup>40</sup> introdotto nel Codice Privacy dal D. Lgs. 101/2018, che concede al titolare ed al responsabile del trattamento la facoltà di attribuire "specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali" a persone fisiche espressamente "designate" che operano sotto la loro autorità (il nuovo e più appropriato nome per il ruolo da assegnare al DSGA potrebbe appunto essere quello di "designato").

## 6. Indicazioni operative

In conclusione, nella progettazione e strutturazione concreta delle misure organizzative adeguate da mettere in atto per garantire (ed essere in grado di dimostrare) che il trattamento effettuato all'interno della istituzione pubblica che dirige è conforme al GDPR e pertanto rispettoso del diritto fondamentale alla protezione dei dati di

dal Garante nella risposta fornita al "quesito relativo al ruolo del consulente del lavoro dopo la piena applicazione del Regolamento (UE) 679/2016 – 22 gennaio 2019": "In proposito, si osserva preliminarmente che il Regolamento (UE) 679/2016, quanto alla individuazione dei ruoli di titolare ("controller"; ex art. 4, n. 7 e 24) e responsabile ("processor"; ex art. 4, n. 8 e 28) ed alla distribuzione della relativa responsabilità, si pone in linea di continuità con quanto già configurato nella Direttiva 95/46/CE".

<sup>39</sup> Antonio CICCIA MESSINA, *La riforma della privacy*, Italia Oggi, 28 (14/03/2018), serie speciale n. 5, pag. 32.

<sup>40</sup> Art. 2-*quaterdecies* (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati)

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

carattere personale, deve ritenersi del tutto coerente con la logica della divisione dei compiti nonché legittima da parte del Dirigente scolastico - nell'assolvimento della precipua responsabilità che l'art. 24 pone a suo carico - la facoltativa creazione di "figure interne apicali con funzioni di supervisione di adempimenti attinenti la protezione delle persone"<sup>41</sup>.

Nell'ambito di tali figure, utili per "attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati" come esige l'art. 25, la eventuale designazione del DSGA risulterebbe del tutto naturale, perfettamente in linea con il ruolo organizzativo ed profilo professionale del funzionario nonché inserita nel solco della precedente prassi applicativa in materia.

A parere di chi scrive è assai utile (per non dire insostituibile) il contributo che il DSGA, non fosse altro per la sua prossimità fisica agli archivi ed alle banche dati, può dare al titolare in almeno due aree di intervento nuove ed importanti: registro delle attività di trattamento ex art. 30 e *data breach*.

Si pensi alla gestione corrente del registro, alla sua implementazione nonché alla vigilanza sull'effettivo aggiornamento e rispetto dei suoi contenuti, quanto alle misure di sicurezza, ai tempi di conservazione dei dati, al rilascio delle nomine agli incaricati, delle informative agli interessati ed alla acquisizione dei consensi ove necessari, e così via.

Si pensi anche alle tempestive risposte da apprestare nel caso si verificano eventi che incidendo sulla confidenzialità, integrità, disponibilità dei dati

personali ne configurano una violazione della sicurezza (*data breach*).

In entrambi i casi il ruolo del DSGA risulta fondamentale.

Tuttavia, non dovendo né volendo ignorare il fatto che la figura del responsabile del trattamento è oggi quella descritta dal GDPR con caratteristiche, poteri e responsabilità che, per le ragioni illustrate, non si addicono al DSGA, l'attribuzione in suo favore di funzioni di supervisione, nei termini prospettati, non potrà avvenire ai sensi dell'art. 28 (che, in caso contrario, risulterebbe calpestato e svuotato di contenuto), semmai ai sensi degli artt. 24 e 25, comunque nell'esercizio da parte del titolare del più ampio margine di discrezionalità del quale oggi gode nel governo del trattamento dei dati personali.

Tra i compiti dei quali la designazione del DSGA potrebbe essere onusta - ferma la necessità di impartirgli analitiche istruzioni al riguardo, aggiornate alle nuove prescrizioni regolamentari - potrebbero esservi ricompresi, in via esemplificativa, oltre a quelli già indicati con riferimento al registro delle attività di trattamento ed alla gestione dei *data breaches* nei quali egli diventa protagonista, anche i seguenti che, ritagliati, in parte, dall'art. 28 (ove non incompatibili), lo vedono al fianco del Dirigente scolastico nel: sovrintendere, ai fini che qui rilevano, l'operato degli incaricati; vigilare affinché sia rispettato in pieno il profilo della sicurezza del trattamento; aggiornare la documentazione per la *accountability*; rilevare eventuali violazioni del Regolamento; soddisfare i diritti e le richieste dell'interessato (accesso ai dati personali; rettifica e cancellazione; limitazione di trattamento; opposizione al trattamento; portabilità dei dati).

<sup>41</sup> Antonio CICCIA MESSINA – Nicola BERNARDI, *Privacy e Regolamento Europeo*, Milano, Wolters Kluwer, 2017, pag. 90.

In ogni caso, nell'attesa che si delinei e consolidi un orientamento maggioritario, resta auspicabile che a dirimere ogni incertezza interpretativa ed a bene indirizzare la prassi delle istituzioni scolastiche giungano quanto prima gli opportuni chiarimenti e le argomentate prese di posizione da parte del Garante italiano, del Miur, delle or-

ganizzazioni sindacali che rappresentano i Dirigenti scolastici e la categoria dei DSGA, e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella corretta applicazione del GDPR, non ultimi i responsabili della protezione dei dati.

In tal senso, il presente contributo.

#### Abstract

*Attraverso una analisi comparativa condotta sulla figura del responsabile del trattamento prima e dopo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che ha riscritto la disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'autore giunge a conclusioni che, calate nel modello organizzativo tipico della scuola pubblica italiana, contribuiscono a dirimere le incertezze applicative registrate in ordine allo specifico ruolo da assegnare al Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nell'organigramma privacy alla luce della nuova normativa uniforme.*

Through a comparative analysis conducted on the figure of the data controller before and after the EU Regulation 2016/679 (GDPR) that rewrote the discipline on the protection of personal data, the author reaches conclusions that, falling into the typical organizational model of Italian public school, help to resolve the application uncertainties recorded regarding the specific role to be assigned to the Director of general and administrative services (DSGA) in the privacy organization chart in the light of the new uniform legislation.